



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 1212 DEL 23 DIC. 2020

OGGETTO: Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale “Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione” – Reg. n. 1303/2013 e Reg. n. 1304/2013. Ulteriori specifiche in merito alle modalità di riconoscimento per l’erogazione del voucher di conciliazione previsto nell’ambito del progetto Linea 3 – Dgr 526/2020 “Il Veneto delle donne. Strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro”.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento chiarisce le modalità di riconoscimento per l’erogazione del voucher di conciliazione previsto nell’ambito del progetto Linea 3 – Dgr 526/2020 “Il Veneto delle donne. Strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- Visto il provvedimento n. 526 del 28/04/2020 con il quale la Giunta Regionale ha approvato, a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, l’avviso pubblico dal titolo “Il Veneto delle donne. Strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro” che prevedeva lo strumento del voucher di conciliazione;
- In considerazione del fatto che tale provvedimento prevede il finanziamento e la realizzazione di una Linea progettuale “nell’ambito della quale potrà essere finanziato un solo progetto a valenza regionale, dovrà essere dedicata alla definizione e all’acquisizione di nuovi modelli organizzativi mediante servizi integrati e interventi di welfare aziendale e territoriale nonché alla sperimentazione in modo centralizzato dell’utilizzo del voucher di conciliazione quale strumento finalizzato a favorire il *gender balance* nelle imprese”;
- In considerazione del fatto che tale Linea è stata assegnata al progetto presentato dall’Ente Bilaterale Veneto, codice 3562-0001-526-2020, e intitolato “L3 - #CONCILIARETE: i Buoni Servizi vita-lavoro”, che prevede l’ammontare di euro 200.000,00 finalizzati all’erogazione di voucher di conciliazione per destinatari - disoccupati e occupati dei progetti approvati nell’ambito della Linea 1 e della Linea 2 della DGR n. 526/2020 - con responsabilità di cura nei confronti di familiari, minori e anziani;
- In considerazione della necessità di definire criteri uniformi per l’erogazione dei voucher integrati a criteri di semplificazione delle procedure di promozione e di erogazione dei voucher, tali da favorire l’accesso al voucher da parte di destinatari con effettive responsabilità di cura nei confronti di familiari e che abbiano partecipato ad un numero congruo di ore di attività formativa e/o di accompagnamento;
- In considerazione, inoltre, della necessità di facilitare l’utilizzo del voucher definendo ex ante i criteri di riconoscimento di tale voucher senza sovrapposizione con altre forme di rapporti di solidarietà o di rapporti parentali tra fruitore ed erogatore del servizio e, in particolare, stabilendo che l’erogazione del voucher di conciliazione potrà essere riconosciuta previa formalizzazione e contrattualizzazione del servizio stesso tra fruitore ed erogatore del servizio;
- In considerazione dell’opportunità di fornire un elenco puntuale, seppur non esaustivo, dei servizi comunemente identificati come “welfare aziendale” (così come definiti artt. 51 e 100 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per i quali può essere prevista l’erogazione e il successivo riconoscimento del voucher di conciliazione, si precisa tale elenco come segue:

- Per minori di 14 anni:
 - babysitter
 - asilo nido
 - nido in famiglia
 - ludoteca
 - scuola materna
 - dopo-scuola
 - centro estivo
 - assistenza allo studio
 - attività sportiva e ginnastica, musicale, teatrale, ludico-ricreativa (dei figli)
- Per genitori anziani con più di 75 anni:
 - assistente familiare (badante)
 - acquisto di servizi domiciliari di igiene e cura alla persona (OSS)
 - acquisto di servizi domiciliari infermieristici
 - acquisto di altri servizi di cura domestici
 - compartecipazione al costo del centro diurno per anziani non autosufficienti
 - compartecipazione al costo del centro di servizio residenziale per anziani non autosufficienti
 - servizi di trasporto per visite mediche o esami ambulatoriali
- Per persone con disabilità:
 - acquisto di prestazioni specialistiche per persone con disabilità
 - compartecipazione al costo del centro di servizio residenziale per persone con disabilità

- Considerato che l'utilizzo del voucher deve essere subordinato alle effettive esigenze di conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi di accudimento e cura di minori e familiari anziani non autosufficienti per la durata dell'intervento formativo, si precisa che, in presenza di familiari non autosufficienti, sarà data priorità alle situazioni che privilegiano il ricorso a servizi diurni, con rientro a domicilio, e, secondariamente, all'accesso temporaneo presso strutture residenziali, purché non integralmente finanziate dal Servizio Sanitario Regionale o con risorse pubbliche. La preesistente presa in carico di un familiare a tempo indeterminato presso un Centro di servizi residenziali per anziani non autosufficienti non è condizione per l'erogazione del voucher;

- Precisato, inoltre, che l'elenco dei servizi di cui al precedente punto elenco, è puntuale ma non esaustivo, e che pertanto l'acquisto o fruizione di eventuali servizi non presenti nell'elenco stesso dovrà essere autorizzato e concordato tra fruitore del servizio e l'Ente Bilaterale Veneto;

- Ritenuto, pertanto, congruo definire in 12 il numero di ore di partecipazione ad attività di formazione e/o di accompagnamento quale monte ore minimo per l'erogazione del voucher di conciliazione e ritenuto di definire che tale voucher può essere riconosciuto solo per servizi formalizzati preventivamente mediante rapporti di contrattualizzazione;

- Richiamato infine che, con la citata DGR n. 526/2020 la Giunta ha incaricato il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ad assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;

- Vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale

DECRETA

1. di stabilire, per i motivi indicati in premessa, che per l'erogazione del voucher di conciliazione i destinatari dell'attività dovranno aver partecipato ad almeno 12 ore di attività di formazione e/o di accompagnamento e che tale

voucher potrà essere riconosciuto solo per servizi formalizzati preventivamente mediante rapporti di contrattualizzazione;

2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale regionale.

Dott. Massimo Marzano Bernardi

